

L'esclusione dalla gara per mancanza del requisito di affidabilità morale e professionale da parte dell'offerente non è automatica, non potendo essere disposta per la constatata presenza di una sentenza di condanna a carico degli amministratori o dei direttori tecnici, ma deve essere adeguatamente motivata in relazione alla attitudine della condanna riportata in sede penale ad incidere sull'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore (art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.). E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara per mancanza del requisito dell'affidabilità morale e professionale da parte di un'A.T.I. nel caso in cui il direttore tecnico della mandante abbia riportato una condanna per il reato di cui agli artt. 464 e 62bis c.p. (uso di valori di bollo contraffatti) e l'Amministrazione appaltante abbia dato atto, con apposita motivazione, che tale reato, ancorché riferito a fatti di entità limitata, incide sul rapporto fiduciario, trattandosi di delitto contro la fede pubblica, commesso in un precedente rapporto di appalto con la P.A.; del resto, la scarsa entità dei fatti non preclude una incidenza negativa dei medesimi sull'affidabilità. La clausola del bando di gara, la quale prescrive che tra i documenti da presentare sono compresi "i certificati generali del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da produrre a pena di esclusione per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 412/2000; tali certificati devono essere prodotti da tutti i titolari e direttori tecnici", va interpretata alla stregua delle norme contenute nell'art. 75, commi 1 e 2, del citato Regolamento, nel senso, cioè che l'obbligo è riferito ai soggetti indicati dall'art. 75 e, quindi, anche ai soggetti cessati dalla carica (direttori tecnici e amministratori) nel triennio antecedente alla gara (soggetti menzionati espressamente nell'art. 75, comma 1, lett. c) del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.).